



# COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)  
Via San Giovanni, 7 - 09030 Pabillonis (SU)

## UFFICIO DEL SINDACO

Telefono 070 93529204 - Web Fax 070 9353260  
Pec: sindaco@pec.comune.pabillonis.su.it

### ORDINANZA n. 17 del 08/05/2020

**Oggetto: Revoca ordinanza n. 6 del 11/03/2020. Riapertura del mercato settimanale del giovedì.**

#### IL SINDACO

**VISTO** il DPCM 26 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

**VISTO** il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 97 dell’11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale e decreta la cessazione dell’efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 1 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull’intero territorio nazionale;

**VISTI** i decreti emanati dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

**CONSIDERATO** che le ordinanze sindacali sono rivolte a consentire l’allontanamento dal proprio domicilio solo per urgenti necessità legate al lavoro, alla salute e agli acquisti di beni di prima necessità e a limitare le possibilità di contagio determinate da assembramenti di persone;

**DATO ATTO** che in ambito cittadino, ad oggi, non si è registrato alcun caso di rilevazione di positività al virus SARS-COV-2;

**RITENUTO** di poter adeguare il livello delle restrizioni, finora giustificate dalla necessità di perseguire un efficace diradamento sociale, in ottemperanza alle disposizioni generali di cui all’art. 1 punto f) del DPCM del 10 aprile 2020;

**VISTA** l’ordinanza sindacale n. 6 del 11/03/2020, con cui è stata disposta la sospensione dell’attività di vendita presso il mercato settimanale, che si tiene di regola il giovedì in via Foscolo e via Padre Kolbe di questo comune, e ritenuto di dover adeguare la situazione del mercato alle nuove disposizioni comunali a far data dal 14 maggio 2020;

**VISTO** l’art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge n. 689/1981;

**VISTO** il D.L.gs. n. 285/1992;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n. 267/2000, nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente inviato al Sig. Prefetto di Cagliari;

### **ORDINA**

E' autorizzata la riapertura del mercato settimanale del giovedì per i soli generi alimentari, nelle vie Foscolo e Padre Kolbe, a decorrere dal giorno 14 maggio 2020, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 con le seguenti prescrizioni:

1. di prevedere la presenza al massimo di n. 7 operatori del comparto sopra citato, tenendo presente che n. 2 posti sono fissi, n. 1 per produttori agricoli e gli altri 4 (quattro) saranno assegnati agli spuntisti con il maggior numero di presenze alla data corrente;
2. il personale addetto alla vendita dovrà fare uso di mascherine e guanti mono uso e provvederanno alla disinfezione delle mani o al cambio guanti ogni qualvolta maneggino denaro, ancor meglio individueranno nel personale una figura addetta al solo maneggiamento del denaro;
3. gli operatori mercatali dovranno fornire guanti monouso anche alla clientela ed è fatto divieto assoluto di toccare la merce esposta senza i guanti. Gli operatori, dovranno inoltre attivarsi affinché sia mantenuto un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
4. i clienti dovranno essere serviti uno per volta, nel più rigoroso rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
5. l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza valevoli in materia;
6. gli avventori del mercato, dovranno comunque rispettare la distanza di sicurezza di un metro ed evitare assembramenti anche dopo essersi allontanati dall'area mercatale.

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione prevista e punita dall'art. 650 del Codice penale, e per le attività commerciali o assimilate, la chiusura immediata della medesima attività.

*Pabillonis, 08 maggio 2020*

Il Sindaco  
***Riccardo Sanna***

- Al Sig. Prefetto
- Dipartimento di Prevenzione Zona Sud – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sanluri;
- A.T.S. Sardegna;
- Stazione dei Carabinieri;
- Al Comando Vigili Urbani del Comune di Pabillonis;
- Albo Pretorio del Comune